CAMERA DEI DEPUTATI N. 3516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTENTO, FOTI, PEZZOLI

Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di offerte anomale negli appalti pubblici

Presentata il 3 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La mancata conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, ha reso inefficace la disposizione volta a consentire l'esclusione delle offerte considerate anomale o la sottoposizione delle stesse alla relativa valutazione negli appalti di lavori pubblici.

Il ritardo ormai cronico nell'adeguamento delle disposizioni in materia, suggerisce l'introduzione di una disposizione di durata temporanea che consenta quella esclusione e quella valutazione la cui mancanza è suscettibile di comportare effetti anche gravi nella aggiudicazione di opere pubbliche in capo ad imprese costituite allo scopo di sfruttare la regola del massimo ribasso senza alcuno scrupolo ed anche a rischio del fallimento.

L'articolo 1 della presente proposta di legge riprende la formulazione già introdotta dal decaduto decreto-legge.

L'articolo 2 fa salvi gli effetti prodottisi.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino al 1° gennaio 1998 sono escluse, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero sono sottoposte alla valutazione della anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementate di un quinto della media stessa ».

ART. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3516
Lire 500